

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 1.

Annessi: 3.

OGGETTO: Regime transitorio sullo Stato Giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata.
Testo coordinato con la var. 1.

Circolare: f.n. M_D AB05933 REG2023 0217762 in data 11 aprile 2023.

Var. 1: f.n. M_D AB05933 REG2026 0447934 in data 2 ottobre 2026.

PREMESSA

La presente Circolare, integrata con la Variante 1, persegue il fine di trattare in maniera organica il regime transitorio cui sono assoggettate le tipologie di ferma prefissata antecedenti le nuove ferme (iniziale e triennale). In particolare, a distanza di circa quattro anni dalla novella del 2022, si rende necessario procedere ad un' integrazione della sopra citata Circolare per due ordini di motivazioni: in primo luogo per recepire altre modifiche normative (anche di grado subordinato) che si sono susseguite *medio tempore*, in secondo luogo per rendere più chiari alcuni passaggi della Circolare medesima anche alla luce della disciplina dei VFI/VFT contenuta nella nuova Direttiva di Stato giuridico – ed. 2023, così come integrata con la Variante 1 del 29 dicembre 2025.

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: **3 (Var. 1).**

Annessi: //

OGGETTO: Regime transitorio sullo stato giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata.

A:	STATO MAGGIORE DIFESA	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE ESERCITO	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE MARINA MILITARE	<u>ROMA</u>
	COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE AERONAUTICA	<u>ROMA</u>

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Seguito f.n. 487885 in data 4 agosto 2015 Direttiva Volontari in Ferma Prefissata.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. PREMESSA

La Direttiva sullo Stato Giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata - Ed. 2015 deve intendersi in vigore sino alla data di collocamento in congedo di tutto il personale VFP1/VFP4 in servizio, fatta eccezione per gli istituti di seguito riportati, previsti dal Codice dell'Ordinamento Militare e successive modifiche e integrazioni.

2. AVANZAMENTO

I VFP1 sono ammessi alla ferma con la qualifica di Soldato per l'Esercito Italiano, Comune di 2^ classe per la Marina Militare, Aviere per l'Aeronautica Militare.

I VFP4 sono ammessi alla ferma con il grado di Caporale e corrispondenti.

Tale categoria di personale consegue il grado di Graduato o corrispondente, previo giudizio di idoneità, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.

“Costituiscono motivo di sospensione del giudizio di idoneità all'avanzamento, con la conseguenza che non dovrà essere compilata la sintetica relazione valutativa:

- l'assenza per infermità con causa di servizio riconosciuta o in itinere;
- l'aver riportato, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;
- l'essere sospesi precauzionalmente dal servizio.

Al venir meno dei predetti motivi (es.: sentenza di assoluzione/condanna divenuta irrevocabile), salvo che gli stessi non comportino il proscioglimento dalla ferma, gli interessati verranno valutati per il conseguimento del grado superiore, sulla base dell'ultimo documento valutativo compilato”. (Var. 1)

3. **PERMESSI, LICENZE**

a. **Permessi.**

Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai Volontari in Ferma Prefissata che facciano richiesta in tempo utile il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per periodi brevi, entro il limite complessivo di 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti, secondo le disposizioni di Forza Armata.

b. **Festività.**

I Volontari in Ferma Prefissata che prestano servizio nei giorni festivi (le domeniche e gli altri giorni riconosciuti tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del Comune sede di servizio, se ricadente in giorno feriale) hanno diritto al recupero della festività (art. 1501, co. 3 e 3-bis del c.o.m. modificato e integrato dalla l. n. 119/2022).

c. **Licenza ordinaria: per i VFP4 in rafferma biennale ovvero annuale:**

la durata della licenza ordinaria, di cui all'articolo 1502, comma 1, è la seguente:

- trentadue giorni lavorativi, se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di sei giorni;
- ventotto giorni lavorativi, se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di cinque giorni.

d. **“In ogni caso si rinvia alla disciplina di cui all'art. 5, commi 13, 14 e 15 della Legge 5 agosto 2022, n. 119 e, nei limiti della compatibilità con la disciplina dei VFI/VFT, al paragrafo 6 della Direttiva di Stato Giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata Iniziale e Triennale n. M_D AB05933 REG2023 0326392 del 1° giugno 2023, nel Testo coordinato con la Variante 1”. (Var. 1)**

4. **RAFFERME**

I VFP1 reclutati nel 2022 potranno essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma di un anno. Le modalità procedurali di ammissione alla rafferma continuano ad essere regolate dal Decreto Ministeriale 28 aprile 2014 e successive modificazioni, nonché dal discendente Decreto Direttoriale n. 368 del 21 ottobre 2014.

I VFP4 ammessi alla ferma quadriennale potranno essere ammessi con riserva alle rafferme biennali fino alla definizione della graduatoria di merito per il transito in s.p., se reclutati:

- prima del 2017: n. 2 rafferme biennali utilizzabili;
- dal 2017 al 2019: n. 1 rafferma biennale utilizzabile;
- nel 2020: n. 1 rafferma annuale utilizzabile;
- dal 2021 al 2024: nessuna possibilità di rafferma.

Anche per tale categoria di Volontari continueranno ad applicarsi al fine della concessione della rafferma biennale il Decreto Ministeriale 23 aprile 2015 e il Decreto Direttoriale discendente.

4bis. **PERMANENZA IN SERVIZIO**

“Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2198 ter, co. 11 e 704, comma 4 del c.o.m., i VFP4 che non possono essere ammessi al transito in servizio permanente in quanto temporaneamente non idonei al servizio militare o imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, anche se sospesi dal servizio, possono a domanda permanere nella ferma prefissata fino ai termini di seguito indicati:

- data di scadenza del periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza, per il VFP4 temporaneamente non idoneo al servizio militare, salvo quanto previsto dall'art. 955 del c.o.m.;
- data di definizione del procedimento, per il VFP4 sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

La domanda (Allegato Primo "I") deve essere inoltrata tempestivamente dall'Ente di appartenenza alla Direzione Generale al fine di consentire al Volontario la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità dalla fine della ferma quadriennale.

Inoltre, in base agli articoli 4 e 5 del Decreto del Ministro della Difesa 7 novembre 2025, i VFP4 che non sono ammessi al transito in servizio permanente o che rinunciano prima dell'immissione in ruolo o che non presentano la domanda di trattenimento in servizio di cui all'Allegato Primo cessano dalla ferma e sono collocati in congedo illimitato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della ferma quadriennale. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre il termine di scadenza della ferma è considerato servizio di fatto prestato in ferma quadriennale." (Var. 1)

5. TEMPORANEA INIDONEITA' AL SERVIZIO

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1503, co. 2 del c.o.m. in merito ai VFP1/VFP4 giudicati temporaneamente non idonei al servizio, come di seguito specificato:

- per i VFP1 fino ad un massimo di 4 mesi nel primo anno di ferma ovvero nella rafferma, 15 giorni per ciascun mese di prolungamento (non cumulabili con gli eventuali residui dei mesi precedenti);
- per i VFP4, fino alla misura massima di diciotto mesi nella ferma prefissata quadriennale, dodici mesi per la rafferma biennale e sei mesi per la rafferma annuale.

6. TRANSITO NELL'AREA FUNZIONALE CIVILE

L'art. 930 del COM, così come novellato dal D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, amplia l'area di legittimazione attiva al transito nelle aree civili, consentendo anche ai Volontari in ferma prefissata di transitare nei ruoli civili al verificarsi di determinate condizioni di seguito indicate.

L'art. 930 comma 1-bis.–già inserito nel COM dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94– prevede tra i legittimati anche i “volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei, ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all'articolo 704, nel caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato”. Pertanto, nei casi di rafferma concessa con riserva, in attesa della graduatoria di merito VSP, il predetto comma si applica ai VFP4 che vengono riformati dopo che è già avvenuto lo scioglimento positivo della riserva relativa alla rafferma concessa (quindi dopo l'uscita della graduatoria VSP del concorso collegato alla rafferma) fin quando rimangono nello status di ‘VFP4 idonei non vincitori’.

In base all'art. 930 comma 1-bis.1. lett. a) –introdotto dal D.Lgs. n. 173/2019– la disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai “volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato”.

Nei casi di rafferma concessa con riserva, in attesa della graduatoria VSP, tale comma si applica ai VFP4 raffermati con riserva in attesa della graduatoria VSP, che risultano temporaneamente non idonei all'atto della pubblicazione della graduatoria da cui vengono sospesi e che siano riformati successivamente (ossia dopo la pubblicazione della graduatoria di merito relativa al concorso VSP collegato alla rafferma) e conseguentemente esclusi dalla procedura concorsuale.

L'art. 930 comma 1-bis.1. lett. b) individua, altresì, come legittimati al transito anche i "volontari in ferma prefissata annuale o rafforzati nonché volontari in ferma prefissata quadriennale o rafforzati che hanno subito ferite o lesioni che abbiano causato infermità ascrivibili alla IV e alla V categoria della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, riconosciute dipendenti da causa di servizio".

Pertanto, si applica ai VFP1, VFP4 riformati prima della scadenza della ferma quadriennale e ai VFP4 rafforzati con riserva in attesa della graduatoria VSP, riformati tra la fine della scadenza della ferma quadriennale e il giorno anteriore alla graduatoria di merito del concorso VSP collegato alla rafferma (cioè prima della pubblicazione della graduatoria).

7. PROSCIoglimenti

~~L'art. 960 del c.o.m., così come modificato e integrato dalla l. n. 119/2022, stabilisce che la proposta di proscioglimento per scarso rendimento può essere avanzata dal Comandante di Corpo qualora il Volontario in ferma prefissata abbia conseguito la qualifica di "insufficiente" ovvero giudizi negativi in sede di documentazione caratteristica per un periodo di almeno nove mesi.~~

"I Volontari in ferma prefissata possono essere prosciolti dalla ferma per scarso rendimento, ai sensi dell'art. 957, co. 1, let. g) del c.o.m..

Il proscioglimento può essere proposto qualora i Volontari conseguano la qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno nove mesi.

È essenziale che, in sede di redazione della documentazione caratteristica, vi sia congruenza tra le voci di dettaglio, il giudizio complessivo e la qualifica finale; non saranno accolte proposte di proscioglimento formulate nei confronti di Volontari per i quali la qualifica di "insufficiente" ovvero di "inferiore alla media" non trovi adeguato riscontro nell'intera documentazione caratteristica dei medesimi.

In sede di computo del periodo complessivo da considerarsi ai fini della proposta di proscioglimento devono essere considerati anche i periodi per i quali siano stati redatti solo rapporti informativi, a condizione che dal loro esame emerga un chiaro giudizio negativo nei confronti del Volontario.

Non potranno invece in alcun caso essere considerati i periodi per i quali siano state compilate solo dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica.

In ogni caso, nel computo del periodo complessivo da considerarsi è possibile sommare periodi di tempo non continui tra loro, a condizione che, nell'intervallo, non si sia proceduto a redazione di documentazione caratteristica.

Qualora si verifichi la sola condizione di insufficiente rendimento o giudizio negativo, il Comandante di corpo valuta discrezionalmente se il volontario può essere utilmente recuperato.

Per i VFP4, il proscioglimento deve essere proposto qualora, oltre alla condizione necessaria per la quale i volontari debbano aver riportato la qualifica di "insufficiente" ovvero giudizi negativi per i periodi sopraindicati, ricorrano i seguenti ulteriori presupposti:

- l'essere stati giudicati non idonei all'avanzamento per due volte consecutive;
- non aver superato i corsi di formazione.

In tal caso si unisce alla proposta di proscioglimento anche copia conforme dei verbali di Commissione da cui si evincano i giudizi di inidoneità all'avanzamento o il mancato superamento dei corsi di formazione previsti.

Il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo illimitato decorrono dalla data della notifica all'interessato del provvedimento adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare." (Var. 1)

8. PROLUNGAMENTO AI FINI CONCORSUALI

Per i VFP1 che presentano la domanda per il reclutamento quale VFP4, il periodo di ferma o rafferma può essere prolungato per *iter* concorsuale, previa dichiarazione di assenso del Volontario, fino al 2024 (2198 bis co. 7).

Invece, per i VFP4 che partecipano alla procedura per il transito in servizio permanente, il periodo di ferma o rafferma può essere prolungato, previo consenso, fino al 2026.

Quanto precede, nei limiti delle consistenze organiche previste dal decreto di cui all'art. 2207 del c.o.m..

“In particolare, il personale VFP4, previa assicurazione sulla disponibilità organica fornita dallo Stato Maggiore di rispettiva Forza Armata, può fruire del prolungamento per il completamento delle procedure per il transito nei ruoli dei VSP ai sensi dell'art. 2204 del c.o.m., così come modificato dall'art. 5 co. 16 della Legge n. 119/2022.

I VFP4 non devono presentare specifica domanda di prolungamento della ferma, bensì si limitano a sottoscrivere la dichiarazione di accettazione del provvedimento di prolungamento della ferma disposto da questa Direzione Generale (Allegato Secondo II”). I Volontari che fruiscono del prolungamento della ferma mantengono, per tutta la durata dello stesso, lo status di appartenenza. Il periodo di prolungamento si estenderà sino al transito nel nuovo status di VSP, secondo le decorrenze fissate nel decreto di approvazione della graduatoria di merito.

I VFP4 possono comunque revocare, non oltre la data di naturale scadenza della ferma, l'assenso al prolungamento con apposita dichiarazione scritta (Allegato Terzo “III”).

Qualora il personale interessato dovesse risultare idoneo vincitore, quindi immesso nel nuovo ruolo, il prolungamento della ferma consentirà allo stesso di acquisire, senza soluzione di continuità, la posizione di stato giuridico del VSP.

I VFP4 autorizzati a permanere in servizio, qualora risultati non idonei in una delle prove selettive ovvero non utilmente collocati nella graduatoria definitiva degli idonei vincitori VSP, ovvero rinunciatari al concorso VSP, anche successivamente alla pubblicazione del decreto di graduatoria, dovranno essere collocati dal Comando in congedo illimitato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della ferma quadriennale. L'eventuale servizio effettivo svolto nel periodo successivo alla decorrenza del collocamento in congedo sarà considerato servizio di fatto prestato quale VSP.” (Var. 1)

9. TRATTAMENTO ECONOMICO

Dal 1° gennaio 2023 il trattamento economico dei VFP1 sarà allineato a quello previsto per i VFI (più favorevole).

IL VICE DIRETTORE GENERALE
CA (CP) Fabrizio RATTO VAQUER

DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO ⁽¹⁾

AL COMANDO DEL _____ (2)

Il sottoscritto _____, _____
(qualifica/grado) (cognome – nome)
 _____, _____
(categoria – specialità) (3) (matricola) (3)
 nato a _____ (prov. _____) il _____,
 Centro Documentale/ Capitaneria di Porto di ascrizione (4) _____,
 residente in _____ (prov. _____),
 via _____ n. _____ c.a.p. _____
 arruolato quale Volontario in Ferma Quadriennale di _____ (Forza Armata) blocco/concorso
 nell'anno _____ con decorrenza giuridica _____

DICHIARA

- ☐ di essere temporaneamente inidoneo al servizio militare;
- ☐ di essere sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo;
- ☐ di essere sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
- ☐ di essere sospeso dal servizio;

CHIEDE

di rimanere in servizio ai sensi degli articoli 12, comma 2 e 4 comma 3 del Decreto del Ministro della Difesa 7 novembre 2025 fino:

- ☐ alla data di scadenza del periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza (4);
- ☐ alla data di definizione del procedimento penale/disciplinare (5)

ALLEGA

- ☐ copia del certificato medico;
- ☐ copia della documentazione inerente al procedimento penale e/o disciplinare.

_____, _____
(luogo) (data)

(firma leggibile per esteso del Volontario)

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e la conferma della data di sottoscrizione.

_____, _____
(luogo) (data)

(timbro ente)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

NOTE:

- (1) modulo riservato ai Volontari in Ferma Quadriennale che non possono essere ammessi al transito in servizio permanente perché temporaneamente non idonei al servizio militare o perché imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o perché sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, anche se sospesi dal servizio;
- (2) indicare l'Ente/Reparto presso cui presta servizio il richiedente;
- (3) spazio riservato ai soli Volontari in Ferma Quadriennale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;
- (4) spazio riservato ai VFP4 temporaneamente non idonei, salvo quanto previsto dall'art. 955 del COM;
- (5) spazio riservato ai VFP4 imputati in un procedimento penale o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE AL PROLUNGAMENTO DELLA
FERMA PER *ITER* CONCURSUALE

AL COMANDO DEL _____

Il sottoscritto _____,
(qualifica) (cognome – nome)
_____,
(categoria – specialità) (matricola)
nato a _____ (prov. _____) il _____,
Centro Documentale/ Capitaneria di Porto di ascrizione _____,
residente in _____ (prov. _____),
via _____ n. _____ c.a.p. _____
arruolato quale Volontario in Ferma Prefissata quadriennale con il _____ blocco nell’anno _____,
con decorrenza giuridica _____,

DICHIARA

di accettare il prolungamento della ferma/rafferma per *iter* concorsuale, ai sensi dell’art. 2204 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni.

_____,
(luogo) (data)

(firma leggibile per esteso del Volontario)

TIMBRO LINEARE DELL’ENTE

VISTO: per l’autentica della firma e la conferma della data di sottoscrizione.

_____,
(luogo) (data)

(timbro ente)

Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

**DICHIARAZIONE DI REVOCA DELL'ACCETTAZIONE
AL PROLUNGAMENTO DELLA FERMA**

AL COMANDO DEL _____(1)

Il sottoscritto _____,
(qualifica) (grado) (cognome – nome)
_____, _____,
(categoria – specialità) (2) (matricola) (2)
nato a _____ (prov. _____) il _____,
Centro Documentale/ Capitaneria di Porto di ascrizione (3) _____,
residente in _____ (prov. _____),
via _____ n. _____ c.a.p. _____,
arruolato quale Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale con il _____ blocco –
incorporamento _____/concorso _____ con decorrenza giuridica _____,

DICHIARA:

- di revocare la propria accettazione al prolungamento della ferma per la partecipazione al concorso per il reclutamento in qualità di Volontario in Servizio Permanente;
- di revocare / non revocare la propria domanda di partecipazione al concorso per VSP (3).

_____, _____
(luogo) (data)

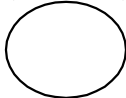
(firma leggibile per esteso del Volontario)

TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

VISTO: per l'autentica della firma e la conferma della data di sottoscrizione.

_____, _____
(luogo) (data)

(timbro ente)



Il Comandante di Corpo

(bollo tondo, timbro e firma)

segue Allegato Terzo “III”

NOTE:

- (1) indicare l’Ente presso cui il Volontario presta servizio;
- (2) per il personale della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare indicare la categoria/specialità posseduta e il numero di matricola;
- (3) depennare la voce che non interessa.